TESTO INTEGRATO

DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (UNBUNDLING) PER LE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS E RELATIVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Versione modificata con deliberazioni n. 253/07, 310/07, ARG/gas 92/08 e ARG/gas 184/09, ARG/com 57/10, 36/2012/E/COM

PARTE I	4
DEFINIZIONI	4
Articolo 1 Definizioni	4
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	
Articolo 2 Finalità	
Articolo 3 Ambito di applicazione	
PARTE III	9
PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ	9
TITOLO I - LE ATTIVITÀ	
Articolo 4 Attività	
TITOLO II - I SERVIZI COMUNI E LE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	
Articolo 5 I servizi comuni e le funzioni operative condivise	13
TITOLO III - I COMPARTI DI SEPARAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVITÀ	
Articolo 6 Comparti di separazione contabile	
PARTE IV	
SEPARAZIONE FUNZIONALE	
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI	18
Articolo 7 Ambito di applicazione	
Articolo 8 Separazione funzionale delle attività	
Articolo 9 Limitazioni degli obblighi di separazione funzionale delle attività	
Articolo 10 (Soppresso ai sensi della deliberazione ARG/com 57/10)	
TITOLO II – IL GESTORE INDIPENDENTE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A SEPARAZIONE	-
FUNZIONALE	20
Articolo 11 Il gestore indipendente	20
TITOLO III - OBBLIGHI DEL GESTORE INDIPENDENTE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A SEF	
FUNZIONALE E DEI COMPONENTI	
Articolo 12 Obblighi del gestore indipendente	22
Articolo 13 Obblighi dei componenti del gestore indipendente	
Articolo 14 Valorizzazione delle operazioni	
TITOLO IV - INDIPENDENZA E TERZIETÀ NELLA GESTIONE DI DATI E INFORMAZIONI RI	LEVANTI 23
Articolo 15 Gestione dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle	attività di
cui al comma 7.1	23
PARTE V	25
SEPARAZIONE CONTABILE	
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE	25
Articolo 16 Ambito soggettivo di applicazione	25
Articolo 17 Norme per i proprietari non utilizzatori di immobilizzazioni	26
Articolo 18 Norme per i produttori di energia elettrica	
TITOLO II – NORME DI CONTABILITÀ	26
Articolo 19 Norme di contabilità separata per attività	26
Articolo 20 Norme di contabilità separata per comparti	27
TITOLO III – CONTI ANNUALI SEPARATI	28
Articolo 21 Conti annuali separati	28
Articolo 22 Attribuzione dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise	
Articolo 23 Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni	
Articolo 24 Transazioni nell'ambito dello stesso soggetto	29
Articolo 25 Transazioni nell'ambito del gruppo societario	
Articolo 26 Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario	
Articolo 27 Nota di commento ai conti annuali separati	
Articolo 28 Relazione del revisore sui conti annuali separati	
Articolo 29 Separazione contabile per soggetti di diritto estero	

Allegato A

TITOLO IV – INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE	33
Articolo 30 Informazioni pubbliche per il settore dell'energia elettrica	33
Articolo 31 Dati e informazioni sulla struttura e sugli assetti proprietari delle imprese	33
Articolo 32 Modalità di trasferimento dei dati	34
PARTE VI	35
SEPARAZIONE CONTABILE SEMPLIFICATA	35
Articolo 33 Separazione contabile semplificata	35
Articolo 34 Conti annuali separati semplificati	36
Articolo 35 Modalità di trasferimento dei dati	36
Allegato 1 - Driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise	38
Allegato 2 - Driver di ribaltamento per i servizi comuni	

PARTE I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato si applicano le seguenti definizioni:
 - l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - **alta tensione** (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
 - altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
 - attività è una fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;
 - **autoproduttore** è il soggetto definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99:
 - bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
 - cliente finale:
 - con riferimento al settore dell'energia elettrica è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza o linee dirette;
 - con riferimento al settore del gas è il consumatore che acquista gas per uso proprio.
 - **comparto** è un'unità logico-organizzativa che individua una aggregazione di valori economici e patrimoniali per destinazione più analitica di quanto previsto dalle attività;
 - dati di misura sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato;
 - esercente è l'esercente di una o più attività nei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - **funzione operativa condivisa** è una funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - **gruppo societario** è l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91;
 - **impresa verticalmente integrata** del settore dell'energia elettrica o del settore del gas naturale è un'impresa, o un gruppo di imprese tra le quali esistono rapporti di controllo di diritto o di fatto, come definiti dall'articolo 3, comma 2, del regolamento CE n. 139/04 del Consiglio del 20 gennaio 2004, che:
 - con riferimento al settore dell'energia elettrica svolge almeno una delle attività di trasmissione dell'energia elettrica, dispacciamento dell'energia elettrica, distribuzione dell'energia elettrica dell'energia elettrica e almeno una delle attività di produzione dell'energia elettrica, acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica o attività elettriche estere;
 - con riferimento al settore del gas svolge almeno una delle attività di stoccaggio del gas naturale, rigassificazione del gas naturale liquefatto, trasporto e dispacciamento del gas naturale, distribuzione del gas naturale e almeno una delle attività di coltivazione del gas naturale, acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, vendita ai clienti finali del gas naturale o attività gas estere.

- infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico sono le infrastrutture connesse alle attività di cui al comma 4.1, lettere b), c), d), l), m), n), o), p);
- **media tensione** (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- **misure** sono le grandezze rilevate da un misuratore;
- **personale con funzioni dirigenziali apicali** è il personale con funzioni di direttore generale e il personale dirigenziale di più alto livello responsabile delle attività di cui al successivo comma 7.1;
- **poste economiche** sono le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nel conto economico;
- **poste patrimoniali** sono le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nello stato patrimoniale;

punto di consegna:

- della rete di trasporto gas è il punto fisico delle reti nel quale l'utente del servizio di trasporto rende disponibile il gas all'impresa di trasporto;
- **dell'impianto di distribuzione gas**, coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto gas, è il punto nel quale l'utente del servizio di trasporto rende disponibile il gas all'impresa di distribuzione;

punto di riconsegna:

- **della rete di trasporto gas** è il punto fisico delle reti o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene la riconsegna del gas dall'impresa di trasporto all'utente e la misurazione del gas;
- **della rete di distribuzione gas** è il punto fisico delle reti dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.
- **punto di immissione** dell'energia elettrica è il punto in cui l'energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;

• punto di interconnessione:

- nel settore dell'energia elettrica è un punto di connessione circuitale tra due reti con obbligo di connessione a terzi;
- nel settore del gas naturale è il punto fisico di collegamento tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese diverse presso il quale il gas è misurabile.
- punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica è un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione;
- **punto di prelievo** è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l'energia elettrica prelevata sia destinata all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari;
- **rete di trasmissione nazionale** è la rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati da Terna;
- rete nazionale di gasdotti è la rete di trasporto gas definita con decreto del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
- **reti regionali di gasdotti** sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa la rete nazionale di gasdotti;

- **servizio comune** è un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa;
- **stretti familiari** di un soggetto, in coerenza con quanto previsto da principio contabile internazionale (IAS) n. 24, sono coloro che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dalla persona interessata nei loro rapporti con l'impresa. Essi includono:
 - il convivente e i figli del soggetto;
 - i figli del convivente;
 - le persone a carico del soggetto o del convivente.

__ * __

- **direttiva 78/660/CEE** è la Direttiva Consiglio C.E.E. 25-07-1978, n. 78/660/CEE del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (G.U.C.E. 14-08-1978, n. L 222);
- **direttiva 2003/54/CE** è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;
- **direttiva 2003/55/CE** è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la direttiva 2009/72/CE è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/54/CE:
- la direttiva 2009/73/CE è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- regolamento CE n. 139/04 del Consiglio del 20 gennaio 2004 è il regolamento (CEE) n. 139/04 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (G.U. L 24 del 29 gennaio 2004);
- **legge n. 239/04** è la legge 23 agosto 2004, n. 239 G. U. n. 215 del 13 settembre 2004;
- **decreto legislativo n. 127/91** è il Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (in Suppl. ordinario alla G. U. n. 90, del 17 aprile);
- **decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, G.U. 75 del 31 marzo 1999:
- decreto legislativo n. 164/00 è il decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, G.U. 142 del 20 giugno 2000;
- **decreto legislativo n. 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25, Supplemento ordinario n. 17, del 31 gennaio 2004;
- **DPCM 12 marzo 2002** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2002:
- **DPCM 11 maggio 2004** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 maggio 2004;
- **decreto 25 giugno 1999** è il decreto 25 giugno 1999 supplemento ordinario alla G. U., Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999;
- **provvedimento CIP n. 6/92** è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 170 del 12 maggio 1992;
- **deliberazione n. 42/02** è la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002, come successivamente modificata e integrata;

- **deliberazione n. 138/03** è la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 50/06** è la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 156/07** è la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione GOP 35/08** è la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, n. 35/08, pubblicata sul sito Internet dell'Autorità in data 27 giugno 2008;
- **deliberazione ARG/elt 25/09** è la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2009, ARG/elt 25/09 n. 111/06, pubblicata sul sito Internet dell'Autorità in data 16 marzo 2009.

PARTE II FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

Finalità

- 2.1 Le regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
 - a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
 - c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
- 2.2 Le regole di separazione contabile per tutte le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
 - a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1 Le norme contenute nel presente Testo integrato si applicano ad ogni soggetto:
 - a) di diritto italiano che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e/o del settore del gas naturale e/o distribuzione, misura e/o vendita di altri gas a mezzo reti;
 - b) di diritto estero che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale in Italia, anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali;
 - c) di diritto italiano o estero appartenente ad un gruppo che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che intrattiene rapporti economici o patrimoniali funzionali allo svolgimento delle attività degli esercenti di cui alla lettere a) e b).

PARTE III

PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ

TITOLO I - LE ATTIVITÀ

Articolo 4

Attività

- 4.1 Ai fini del presente Testo integrato vengono individuate le seguenti attività:
 - a) produzione dell'energia elettrica;
 - b) trasmissione dell'energia elettrica;
 - c) dispacciamento dell'energia elettrica;
 - d) distribuzione dell'energia elettrica;
 - e) misura dell'energia elettrica;
 - f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
 - g) vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica;
 - h) vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;
 - i) attività elettriche estere:
 - i) servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002;
 - k) coltivazione del gas naturale;
 - 1) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - m) stoccaggio del gas naturale;
 - n) trasporto del gas naturale;
 - o) dispacciamento del gas naturale;
 - p) distribuzione del gas naturale;
 - q) misura del gas naturale;
 - r) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
 - s) vendita ai clienti finali del gas naturale;
 - t) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;
 - u) attività gas estere;
 - v) attività diverse da quelle alle lettere da a) ad u).

- 4.2 L'attività di *produzione dell'energia elettrica*: consiste nelle operazioni di generazione dell'energia elettrica e delle relative risorse di natura elettrica.
- 4.3 L'attività di *trasmissione dell'energia elettrica* comprende:
 - a) l'esercizio delle singole porzioni della rete di trasmissione nazionale, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
 - c) lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza.
- 4.4 L'attività di dispacciamento dell'energia elettrica comprende:
 - a) la programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;
 - b) l'approvvigionamento e la gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico al minimo costo attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
 - c) la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo e la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento;
 - d) l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
 - e) la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'articolo 1-quinquies della legge n. 290/03.
- 4.5 L'attività di *distribuzione dell'energia elettrica*: comprende le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all'impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale connesse all'erogazione del servizio di distribuzione. Non rientrano nell'attività di distribuzioni le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette.
- 4.6 L'attività di *misura dell'energia elettrica*: comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa disposizione e all'archiviazione del dato di misura validato dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti di distribuzione e trasmissione, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; inoltre comprende le operazioni connesse agli interventi sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedono la sostituzione del misuratore.
- 4.7 L'attività di *acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica*: comprende le operazioni di acquisto e vendita di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento,

- trasmissione, distribuzione e misura per finalità diverse dalla commercializzazione ai clienti finali dell'energia elettrica.
- 4.8 L'attività di *vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica*: comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti liberi, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente
- 4.8bis L'attività di *vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica*: comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti tutelati, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente.
- 4.9 Le attività *elettriche estere*: comprendono le operazioni di produzione, trasmissione, distribuzione, misura, acquisto e vendita dell'energia elettrica svolte all'estero per clienti esteri.
- 4.10 *I servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002*: comprendono le operazioni dell'Ufficio statistico di Terna, già inserito come GRTN nel Sistan Sistema Statistico Nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2002, avente il compito di elaborare le statistiche relative al sistema elettrico italiano.
- 4.11 L'attività di *coltivazione del gas naturale*: comprende l'estrazione di gas naturale da giacimenti ubicati sia nel territorio nazionale sia in mare purché compresi nelle acque territoriali italiane. Fanno parte di tale attività, oltre alle infrastrutture minerarie necessarie allo sfruttamento dei giacimenti ed ai servizi connessi, anche la rete di gasdotti di coltivazione, sia in terraferma che in acque territoriali italiane.
- 4.12 L'attività di *rigassificazione del gas naturale liquefatto*: comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento.
- 4.13 L'attività di stoccaggio del gas naturale: comprende le operazioni di stoccaggio che contribuiscono ad ottimizzare l'impiego dei flussi di gas prodotto e importato in relazione alla variabilità della domanda. Tali operazioni includono lo stoccaggio strategico, lo stoccaggio di bilanciamento, lo stoccaggio minerario e di modulazione di cui al decreto legislativo n. 164/00, nonché la gestione degli impianti di peak-shaving di cui alla deliberazione n. 50/06.
- 4.14 L'attività di *trasporto del gas naturale*: comprende l'operazione di movimentazione di gas naturale attraverso le reti nazionale e regionale di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e gli eventuali gasdotti di collegamento di cui al comma 4.12 e le reti di gasdotti locali per la distribuzione.
- 4.15 L'attività di *dispacciamento del gas naturale*: comprende le operazioni finalizzate ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto gas, delle reti di distribuzione gas e dei servizi accessori.
- 4.16 L'attività di *distribuzione del gas naturale:* comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco.

- 4.17 L'attività di *misura del gas naturale*: comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici.
- 4.18 L'attività di *acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale*: comprende l'insieme delle attività commerciali di acquisto di gas naturale, sia in Italia sia all'estero, e di rivendita non diretta ai clienti finali e alle quali non si applica l'imposta di consumo.
- 4.19 L'attività di *vendita ai clienti finali del gas naturale*: comprende le operazioni di approvvigionamento di gas, sia in Italia sia all'estero, di marketing operativo, di gestione commerciale e di bollettazione, finalizzate alla vendita ai clienti finali che abbiano esercitato l'idoneità o che siano tutelati in base alla deliberazione n. 138/03 e sue modificazioni ed integrazioni.
- 4.20 L'attività di *distribuzione*, *misura e vendita di altri gas a mezzo di reti*: comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata.
- 4.21 Le attività *gas estere*: comprendono le attività svolte all'estero per clienti esteri nel settore del gas.
- 4.22 Le attività *diverse*: comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle elencate precedentemente, incluse:
 - a) la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantità di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno; in caso contrario, detta produzione combinata è assegnata all'attività di produzione dell'energia elettrica; tale criterio non si applica nei casi di impianti che soddisfano la definizione di cui alla deliberazione n. 42/02, che rientrano in ogni caso nell'attività di produzione dell'energia elettrica;
 - b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;
 - c) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica;
 - d) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di impianti di illuminazione cimiteriale;
 - e) le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette;
 - f) i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica.
- 4.23 Ai fini del presente Testo integrato un soggetto opera marginalmente in un'attività quando, per il suo esercizio, utilizza in maniera occasionale, cioè non continuativa, senza disporre di una stabile organizzazione e in forza di contratti non ricorrenti di durata complessiva inferiori a 1 anno, risorse di un'altra attività originando costi e ricavi inferiori al 3 % del totale dei costi e dei ricavi dell'attività principale.

TITOLO II - I SERVIZI COMUNI E LE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE

Articolo 5

I servizi comuni e le funzioni operative condivise

- 5.1 Costituiscono servizi comuni:
 - a) approvvigionamenti e acquisti,
 - b) trasporti e autoparco;
 - c) logistica e magazzini;
 - d) servizi immobiliari e facility management;
 - e) servizi informatici;
 - f) ricerca e sviluppo;
 - g) servizi di ingegneria e di costruzione;
 - h) servizi di telecomunicazione;
 - i) servizi amministrativi e finanziari;
 - j) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;
 - k) servizi del personale e delle risorse umane.
- 5.2 Costituiscono funzioni operative condivise:
 - a) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela;
 - b) funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici;
 - c) funzione operativa condivisa di misura, tra attività di settori diversi;
 - d) funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas;
 - e) funzione operativa condivisa di cartografia elettronica.

TITOLO III - I COMPARTI DI SEPARAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 6

Comparti di separazione contabile

- 6.1 Per l'attività di produzione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) l'insieme delle unità di produzione termoelettriche, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
 - b) l'insieme delle unità di produzione di cogenerazione;
 - c) l'insieme delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;

- d) l'insieme delle unità di produzione di cui al provvedimento CIP n. 6/92, unità di produzione di cui al decreto legislativo n. 387/03 e alla legge n. 239/04;
- e) l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, definite tali ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- f) l'insieme delle altre unità di produzione diverse da quelle di cui ai precedenti punti.

In relazione ai comparti individuati l'esercente:

- è tenuto a rendere disponibile, su richiesta, all'Autorità i dati dei comparti dell'attività di produzione, su supporto informatico, distinti per tecnologia utilizzata;
- determina le poste economiche e patrimoniali da rendere disponibili all'Autorità ai sensi del precedente punto secondo le modalità di cui all'Articolo 20.
- 6.2 Per l'attività di trasmissione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) esercizio e manutenzione delle infrastrutture;
 - b) sviluppo infrastrutturale;
 - c) ritiro di energia elettrica di cessione dedicata;
 - d) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di trasmissione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di trasmissione.
- 6.3 Per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) la conduzione e lo sviluppo funzionale della rete di trasmissione nazionale;
 - b) registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo;
 - c) approvvigionamento e gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
 - d) determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché valorizzazione e regolazione dei corrispettivi di dispacciamento e determinazione e liquidazione delle partite economiche connesse all'approvvigionamento delle risorse di cui alla lettera c);
 - e) aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
 - f) allocazione a termine dei diritti di capacità di trasporto.
- 6.4 Per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) impianti in AAT e AT;
 - b) impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT;

- c) impianti in BT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;
- d) erogazione del servizio di connessione;
- e) servizi onerosi a clienti o utenti della rete;
- f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione;
- g) promozione del risparmio energetico;
- h) ritiro di energia elettrica di cessione dedicata.
- 6.5 Per l'attività di misura dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione;
 - b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione;
 - c) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a);
 - d) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);
 - e) interventi di natura commerciale sui misuratori nei punti di prelievo e di immissione.

In relazione ai comparti precedenti:

- le azioni di "installazione e manutenzione" prevedono la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;
- le azioni di "rilevazione e registrazione" prevedono le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;
- gli "interventi di natura commerciale" prevedono le operazioni connesse agli interventi, diretti o indiretti, sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore, escluse sospensione, riattivazione e distacco.
- 6.6 Per l'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela di cui alla deliberazione n. 156/07;
 - b) clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 156/07.
- 6.7 Per l'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, per singolo terminale, costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) ricezione e stoccaggio del gas naturale liquefatto;
 - b) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - c) sistemi ausiliari.

- 6.8 Per l'attività di stoccaggio del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile i singoli giacimenti di stoccaggio o i singoli impianti di *peak-shaving*.
- 6.9 Per l'attività di trasporto del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) esercizio e manutenzione della rete di trasporto nazionale;
 - b) esercizio e manutenzione della rete di trasporto regionale;
 - c) sviluppo infrastrutturale;
 - d) centrali di spinta;
 - e) attività commerciali e di sviluppo e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di trasporto.
- 6.10 Per l'attività di dispacciamento del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) programmazione dello sviluppo funzionale della rete di trasporto;
 - b) gestione coordinata delle risorse per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti, ivi compresa la rete di trasporto, al fine di assicurare la sicurezza di funzionamento del sistema gas;
 - c) approvvigionamento delle risorse necessarie per il bilanciamento operativo del sistema.
- 6.11 Per l'attività di distribuzione del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) impianti di distribuzione. Tale comparto include le poste patrimoniali ed economiche afferenti le cabine di riduzione e misura, le reti in alta, media e bassa pressione, i gruppi di riduzione e tutto quanto necessario a svolgere l'attività con esclusione dei misuratori installati presso i clienti finali e dei sistemi di misura installati presso le cabine REMI, afferenti all'attività di misura;
 - b) derivazioni e allacciamenti;
 - c) promozione del risparmio energetico;
 - d) accertamento della sicurezza degli impianti;
 - e) servizi onerosi ai clienti finali o utenti della rete. Tale comparto include le prestazioni accessorie e opzionali indicate nel Codice di rete tipo della distribuzione, con eccezione di quanto in tale sede indicato con riferimento agli allacciamenti, ed alle operazioni connesse alla misura;
 - f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione;
 - g) conduzione delle gare e gestione dei rapporti concessori.
- 6.12 Per l'attività di misura del gas costituiscono comparti di separazione:
 - a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione;

- b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di consegna delle reti di trasporto e nei punti di riconsegna delle reti di trasporto corrispondenti alla fornitura ai clienti finali;
- c) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione tra reti;
- d) installazione e manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas, nonché rilevazione e registrazione dei relativi dati;
- e) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a);
- f) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);
- g) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera c);
- h) interventi di natura commerciale sui misuratori.

In relazione ai comparti precedenti:

- le azioni di "installazione e manutenzione" prevedono la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;
- le azioni di "rilevazione e registrazione" prevedono le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;
- gli "interventi di natura commerciale" prevedono le operazioni connesse agli interventi, diretti o indiretti, sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore, escluse sospensione, riattivazione e distacco.
- 6.13 Per l'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) clienti di piccole dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc;
 - b) clienti di medie dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi superiori a 200.000 Smc;
 - c) clienti connessi alle reti di trasporto.

PARTE IV

SEPARAZIONE FUNZIONALE

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI

Articolo 7

Ambito di applicazione

- 7.1 Gli obblighi in materia di separazione funzionale si applicano all'impresa verticalmente integrata che opera in almeno una delle seguenti attività:
 - a) Trasmissione dell'energia elettrica;
 - b) Dispacciamento dell'energia elettrica;
 - c) Distribuzione dell'energia elettrica;
 - d) Stoccaggio del gas naturale;
 - e) Rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - f) Trasporto del gas naturale;
 - g) Dispacciamento del gas naturale;
 - h) Distribuzione del gas naturale;
- 7.2 Le attività di cui al comma 7.1, lettere c) e h), sono soggette agli obblighi di separazione funzionale nei limiti fissati dalla normativa vigente ovvero quando vengono svolte in condizioni di separazione giuridica ed in ogni caso quando il servizio è fornito ad almeno 100.000 punti di riconsegna e/o di prelievo.
- 7.3 I punti di riconsegna e/o di prelievo di cui al comma 7.2, devono essere calcolati con riferimento al complesso delle prestazioni verso l'esterno dell'impresa verticalmente integrata, effettuate dall'insieme dei soggetti ad essa appartenenti. In caso di superamento del limite, gli obblighi di separazione funzionale si applicano anche ai soggetti ad essa appartenenti, che, considerati singolarmente, non risulterebbero obbligati.
- 7.4 Nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata sia organizzata in forma di gruppo societario, la società capogruppo esercita i propri poteri di indirizzo e controllo garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale di cui alla presente Parte.
- 7.5 Le attività di cui al comma 7.1 non sono soggette agli obblighi di separazione funzionale quando il servizio è fornito, da un soggetto giuridicamente separato, esclusivamente per mezzo di infrastrutture esentate, ai sensi di legge, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso non discriminatorio di terzi, su oltre il 50% della capacità produttiva potenziale, salvo quanto disposto dai commi da 7.6 a 7.10.
- 7.6 L'impresa verticalmente integrata che opera nelle attività di cui al comma 7.1 secondo le modalità di cui al comma 7.5, nel caso di esenzione dal diritto di accesso non discriminatorio di terzi su una quota della capacità produttiva potenziale superiore al 50% ma inferiore al 100%:
 - a) predispone una posizione organizzativa dedicata esclusivamente alla verifica del rispetto della disciplina che prevede il diritto di accesso effettivo o potenziale di terzi all'infrastruttura:

- b) nomina un garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all'infrastruttura, responsabile della posizione organizzativa di cui alla lettera a).
- 7.7 Il garante di cui al comma 7.6, lettera b), è persona dotata di alta professionalità, alla quale si applicano le incompatibilità e le guarentigie di cui ai commi 11.3 e 11.4, cui è affidata:
 - a) la vigilanza sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi, con particolare riferimento ai codici di accesso, definiti ai sensi di deliberazioni dell'Autorità, ed al livello di utilizzo della capacità dell'infrastruttura e sulla economicità delle scelte gestionali;
 - b) la responsabilità di predisporre un rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicità della gestione, che invia all'Autorità in formato elettronico entro il 30 giugno di ciascun anno.
- 7.8 Il garante di cui al comma 7.6, lettera b), è tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorità gli eventi e le circostanze di particolare rilevanza inerenti le responsabilità a lui affidate.
- 7.9 Nel caso in cui il diritto di esenzione di accesso dei terzi ad una infrastruttura scenda al di sotto del 50% della capacità potenziale, dall'anno successivo l'esercente sarà soggetto agli obblighi di separazione funzionale di cui alla presente parte;
- 7.10 L'impresa verticalmente integrata che opera nelle attività di cui al comma 7.1 è esentata dalle disposizioni di cui ai commi da 7.6 a 7.9 quando svolge il servizio esclusivamente per mezzo di infrastrutture esentate, ai sensi di legge, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso non discriminatorio di terzi sul 100% della capacità produttiva potenziale.

Separazione funzionale delle attività

8.1 L'impresa verticalmente integrata, salvo quanto stabilito agli articoli 9 e 10, conferisce autonomia decisionale ed organizzativa ad ogni attività di cui al comma 7.1 separandola amministrativamente da tutte le altre attività di cui al comma 4.1. A tal fine ne affida l'amministrazione ad un gestore indipendente, di cui al titolo II, che agisce anche nei rapporti coi terzi, in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai titoli II, III, IV e V della presente Parte.

Articolo 9

Limitazioni degli obblighi di separazione funzionale delle attività

- 9.1 L'impresa verticalmente integrata può gestire congiuntamente, senza che queste siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale, di cui ai titoli II, III e IV della presente Parte, le attività:
 - a) di trasmissione, dispacciamento, distribuzione e misura dell'energia elettrica;
 - b) di stoccaggio, rigassificazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e misura del gas naturale;
 - c) di distribuzione del gas naturale e distribuzione e misura di altri gas a mezzo di reti, a condizione che sia garantita la separazione funzionale tra la distribuzione e misura di altri gas a mezzo di reti e la vendita di tali gas;
 - d) di cui al comma 7.1 e le attività diverse di cui al comma 4.1 lettera v), purché queste ultime siano svolte in regime di concessione o riguardino servizi basati su infrastrutture di rete svolti in regime di esclusiva;

- e) di stoccaggio del gas naturale e di coltivazione del gas naturale, limitatamente alla produzione residuale inclusa nella concessione di stoccaggio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00;
- f) di cui al comma 7.1 e le medesime attività svolte all'estero.
- 9.2 Gli obblighi di separazione funzionale di attività di cui al comma 7.1 del settore dell'energia elettrica, rispetto alle attività del settore del gas naturale, si applicano esclusivamente in relazione all'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale, di cui al comma 4.1 lettera s).
- 9.3 Gli obblighi di separazione funzionale di attività di cui al comma 7.1 del settore del gas naturale, rispetto alle attività del settore dell'energia elettrica, si applicano esclusivamente in relazione all'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, di cui al comma 4.1 lettera g) e h).

(Soppresso ai sensi della deliberazione ARG/com 57/10)

TITOLO II – IL GESTORE INDIPENDENTE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A SEPARAZIONE FUNZIONALE

Articolo 11

Il gestore indipendente

- 11.1 Al gestore indipendente è garantita autonomia decisionale ed organizzativa prevedendo almeno che:
 - a) sia assicurata la disponibilità di risorse adeguate per la sua operatività e per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico connessi con l'attività che amministra nonché per l'implementazione del piano di cui al successivo punto b), come approvato dagli organi societari competenti;
 - b) sia delegato:
 - i. a predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attività che amministra:
 - ii. a trasmettere detto piano all'Autorità, con le modalità definite dal Direttore della Direzione tariffe, in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione;
 - iii. a segnalare, alla stessa Autorità, sempre con le modalità definite dal Direttore della Direzione tariffe, eventuali differenze nel caso in cui il piano, di cui ai precedenti alinea, approvato differisca da quello proposto;
 - c) non possa essere vincolato ad acquisire beni o servizi nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata.
- 11.2 Fatte salve le limitazioni di cui al comma 7.2 e all'Articolo 9 sono componenti del gestore indipendente:

- a) per le attività di cui al comma 7.1, lettere a), b), c), f), g) e h), e in ogni caso per tutte le attività di cui al comma 7.1 svolte in condizioni di separazione giuridica: gli amministratori, ovvero i componenti del consiglio di gestione, e il personale con funzioni dirigenziali apicali, salvo quanto previsto al comma 11.5;
- b) per le attività di cui al comma 7.1, lettere d) ed e) il personale con funzioni dirigenziali apicali da cui dipendono le medesime attività.

11.3 Non possono essere componenti del gestore indipendente:

- a) coloro che fanno parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente:
 - i. nel settore dell'energia elettrica, della gestione delle attività di produzione dell'energia elettrica, di acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, di attività elettriche estere ovvero della vendita a clienti finali del gas naturale;
 - ii. nel settore del gas naturale, della coltivazione del gas naturale, dell'acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, della vendita a clienti finali del gas naturale e delle attività gas estere ovvero della vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
- c) il coniuge, i parenti [articolo 74 del Codice civile], gli affini [articolo 78 del Codice civile] entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di cui alla lettera a);
- d) coloro che sono legati ad altre società dell'impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti, anche di fatto, che ne possano compromettere l'indipendenza.
- 11.4 Gli interessi professionali dei componenti del gestore indipendente sono presi in considerazione, in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente, prevedendo almeno che:
 - a) siano vietati sistemi incentivanti che ne possano compromettere l'indipendenza, connessi all'andamento di attività diverse da quelle amministrate dal medesimo gestore indipendente e, in ogni caso, quelli connessi con le attività di cui al comma 11.3, lettera a) punti i. e ii.;
 - b) i contratti di impiego prevedano in capo al datore di lavoro l'obbligo di esplicitare le cause del licenziamento;
 - c) siano previste, nei contratti di impiego, vincoli di riservatezza in ordine al trattamento e alla divulgazione dei dati di cui vengono in possesso nel corso del loro incarico. Tali vincoli dovranno valere anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di cambiamento di mansione nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata, in coerenza con quanto previsto all'articolo 2125 del Codice civile in materia di patti di non concorrenza;
 - d) sia garantita indipendenza nella scelta dei propri collaboratori.

- 11.5 Ai fini della ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale, in parziale deroga a quanto previsto all'Articolo 11, comma 11.2, lettera a), l'esercente può prevedere che non tutti gli amministratori siano componenti del gestore indipendente purché:
 - a) sia incluso nello statuto sociale, quali finalità dell'impresa, quanto previsto all'Articolo 2, comma 2.1, del presente provvedimento;
 - b) gli amministratori della impresa oggetto di separazione funzionale che non soddisfano i criteri di indipendenza previsti al comma 11.3, non rivestano ruoli operativi e/o decisionali in attività verso le quali è prevista la separazione funzionale di cui al comma 4.1 lettere g), h) ed s).
 - c) sia prevista una apposita struttura organizzativa, parte del gestore indipendente, che esprime parere vincolante per tutte le decisioni del consiglio di amministrazione che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 11.1 lettera b), punto i.
- 11.6 La struttura organizzativa di cui al comma 11.5 lettera c) può assumere la figura di:
 - a) Comitato esecutivo formato da consiglieri di amministrazione diversi dagli amministratori non indipendenti di cui al comma 11.5 lettera b);
 - b) Amministratore delegato.
- 11.7 Ai consiglieri di amministrazione diversi da quelli di cui al comma 11.5, lettera b), nonché ai membri della struttura organizzativa di cui al comma 11.5 lettera c) si applicano le incompatibilità e le guarentigie di cui ai commi 11.3 e 11.4.

TITOLO III - OBBLIGHI DEL GESTORE INDIPENDENTE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A SEPARAZIONE FUNZIONALE E DEI COMPONENTI

Articolo 12

Obblighi del gestore indipendente

- 12.1 Il gestore indipendente assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.
- 12.2 Il gestore indipendente predispone ed invia all'Autorità un programma di adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità di cui al comma 2.1, ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi dei componenti del gestore indipendente e del personale subordinato per raggiungere tale obiettivo.
- 12.3 Il gestore indipendente presenta ogni anno all'Autorità un rapporto sulle misure adottate in esecuzione del programma di adempimenti; tale rapporto è pubblicato sul sito dell'Autorità;
- 12.4 (Soppresso ai sensi della deliberazione ARG/com 57/10)
- 12.5 Il gestore indipendente notifica all'Autorità, con comunicazione motivata inviata secondo le modalità definite dal Direttore della Direzione tariffe, ogni modifica rilevante ai fini della separazione funzionale apportata al programma degli adempimenti di cui al comma 12.2.
- 12.6 Le comunicazioni di cui al comma 12.3 sono effettuate ogni anno tramite invio telematico secondo le modalità definite dal Direttore della Direzione tariffe. Per le imprese che iniziano ad operare successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione le medesime

- comunicazioni, per il primo anno di attività, sono effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 12.7 Il gestore indipendente cui è affidata l'amministrazione delle attività di cui al comma 7.1, lettere a), c), f), h), qualora ricorrano le condizioni previste dalla Direttiva 2009/72/CE ovvero dalla Direttiva 2009/73/CE, assicura che, a decorrere dal 3 marzo 2011, siano rispettate le disposizioni in materia di identità, politica di comunicazione e marchio, di cui all'articolo 17, comma 4, ovvero di cui all'articolo 26, comma 3, secondo periodo, delle medesime direttive.
- 12.8 Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino all'invio da parte dei medesimi soggetti, secondo le modalità definite dal Direttore della Direzione infrastrutture, delle comunicazioni obbligatorie previste dalla presente Parte. La sospensione non riguarda le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.

Obblighi dei componenti del gestore indipendente

- 13.1 I componenti del gestore indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi economici in attività diverse, svolte dall'impresa verticalmente integrata, da quelle cui è preposto.
- 13.2 (Soppresso ai sensi della deliberazione ARG/com 57/10)
- 13.3 I componenti del gestore indipendente, sono tenuti a sottoscrivere e ad attenersi ai vincoli di riservatezza di cui al comma 11.4 lettera c).

Articolo 14

Valorizzazione delle operazioni

14.1 Il gestore indipendente di un'attività di cui al comma 7.1, assicura che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

TITOLO IV - INDIPENDENZA E TERZIETÀ NELLA GESTIONE DI DATI E INFORMAZIONI RILEVANTI

Articolo 15

Gestione dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1

- 15.1 In relazione alle finalità del presente provvedimento, il gestore indipendente:
 - a) individua le criticità nella gestione dei flussi inerenti le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1 e definisce e attua procedure per il superamento di tali criticità, dandone evidenza nel programma di adempimenti di cui al comma 12.2;
 - b) definisce e attua procedure affinché le informazioni di cui alla lettera a) siano rese disponibili, in coerenza con la normativa vigente, secondo criteri non discriminatori ovvero ne sia garantita la riservatezza, dandone evidenza nel programma di adempimenti di cui al comma 12.2;
 - c) (Soppresso ai sensi della deliberazione ARG/com 57/10)

- d) nomina un garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito dell'attività oggetto di separazione funzionale.
- 15.2 Il gestore indipendente limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1, in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni. A tal fine viene definita una procedura che, per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla società o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al gestore indipendente, preveda almeno la presentazione di richieste scritte motivate e la tenuta di un registro di tali richieste, accessibile in ogni momento all'Autorità.
- 15.3 Il gestore indipendente, nell'ambito del programma di adempimenti, definisce un piano dettagliato finalizzato alla separazione fisica della banca dati contenente le informazioni di cui al comma 15.1 lettera a).
- 15.4 I soggetti che operano sotto la direzione del gestore indipendente sottoscrivono vincoli di riservatezza con le medesime caratteristiche di quelli di cui al comma 11.4, lettera c).
- 15.5 Il garante di cui al comma 15.1, lettera d), è persona dotata di alta professionalità, alla quale si applicano le incompatibilità di cui al comma 11.3, ed alla quale, nell'ambito delle proprie competenze, è affidata:
 - a) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
 - b) la responsabilità di predisporre, congiuntamente con il gestore indipendente, le parti del programma di adempimenti di cui al comma 12.2 e del rapporto annuale di cui al comma 12.3, relative alla gestione delle informazioni.
- 15.6 (Soppresso ai sensi della deliberazione ARG/com 57/10)
- 15.7 In deroga alle disposizioni di cui al comma 15.3, la separazione della banca dati tra le attività di distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica può essere implementata anche tramite procedure di tipo logico, purché siano rispettate simultaneamente le seguenti condizioni:
 - a) la banca dati sia di proprietà e nella disponibilità esclusiva dell'esercente l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e sia il medesimo distributore responsabile della sua gestione e manutenzione;
 - b) la vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica avvenga in regime di separazione giuridica rispetto alla vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica.



TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 16

Ambito soggettivo di applicazione

- 16.1 Le norme contenute nella presente parte si applicano a tutti gli esercenti, ad esclusione di quelli di cui al successivo comma 16.2, che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas sul territorio italiano. Agli esercenti di diritto estero che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas in Italia, anche attraverso filiali o succursali, si applicano le norme di cui all'Articolo 29.
- 16.2 Agli esercenti che svolgono le seguenti attività si applicano le norme di cui alla parte VI:
 - a) Produzione dell'energia elettrica senza essere proprietario o gestore di almeno un'unità rilevante ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
 - b) Produzione dell'energia elettrica effettuata da autoproduttori;
 - c) Distribuzione dell'energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo;
 - d) Misura dell'energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo;
 - e) Acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica per un quantitativo non superiore a 100 GWh l'anno;
 - f) Vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, per un quantitativo non superiore a 100 GWh l'anno;
 - g) Distribuzione del gas naturale a meno di 5.000 punti di riconsegna;
 - h) Misura del gas naturale a meno di 5.000 punti di riconsegna;
 - i) Distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate, senza operare nel settore del gas naturale o dell'energia elettrica.
- 16.3 Nel caso di esercenti appartenenti ad un'impresa verticalmente integrata, o di un gruppo societario che operi in una o più attività di cui al comma 4.1, lettere da a) a u), i punti di riconsegna e/o di prelievo e i quantitativi di energia elettrica di cui al comma 16.2, rilevanti per l'assoggettamento delle attività agli obblighi di separazione contabile di cui alla presente parte, si intendono con riferimento al complesso delle prestazioni verso l'esterno dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo, effettuate dall'insieme dei soggetti appartenenti alla stessa.
- 16.4 L'esercente che operi in una o più attività di cui al comma 4.1, lettere da a) a u), e che non superi i limiti relativi ai punti di riconsegna e/o di prelievo e ai quantitativi di energia elettrica di cui al comma 16.2, ma, ai sensi del comma 26.1, sia oggetto di consolidamento da parte di un gruppo che superi tali limiti:
 - a) è soggetto agli obblighi di cui alla PARTE VI nel caso in cui il gruppo a cui appartiene presenti i conti annuali consolidati separati ai sensi del comma 26.1;

b) nel caso in cui il gruppo a cui appartiene non presenti i conti annuali consolidati separati, ma opti per l'alternativa di cui al comma 26.2, è soggetto agli obblighi di cui alla presente Parte.

Articolo 17

Norme per i proprietari non utilizzatori di immobilizzazioni

17.1 L'esercente proprietario delle immobilizzazioni necessarie o funzionali per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 4.1 lettere da a) a u), che non svolge altre operazioni relative a tali attività, è esentato dagli obblighi di separazione contabile di cui alla presente Parte, ma è tenuto a comunicare all'Autorità le informazioni di cui al comma 21.1, lettera f). L'adempimento di tale obbligo può essere effettuato anche per mezzo del soggetto che gestisce le suddette immobilizzazioni

Articolo 18

Norme per i produttori di energia elettrica

18.1 L'esercente che opera nell'attività di produzione dell'energia elettrica può assegnare a tale attività le partite economiche inerenti alle cessioni di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, agli acquisti di energia elettrica nel mercato di aggiustamento, alla partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento e alla cessione di energia elettrica a esercenti terzi, purché i contratti di vendita sottoscritti dal medesimo esercente si riferiscano all'intera quantità di energia elettrica prodotta.

TITOLO II – NORME DI CONTABILITÀ

Articolo 19

Norme di contabilità separata per attività

- 19.1 Ai fini della separazione contabile per attività l'esercente adotta sistemi di tenuta della contabilità, basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività, come se queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse e distorsioni della concorrenza.
- 19.2 L'esercente adotta fin dall'origine nei propri sistemi di contabilità l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati secondo la modulistica di cui all'Articolo 32.
- 19.3 I conti annuali separati, di cui al successivo Articolo 21, sono redatti tramite l'applicazione dei criteri di valutazione adottati dall'esercente per la redazione del proprio bilancio di esercizio.
- 19.4 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al successivo Articolo 21, le poste patrimoniali ed economiche che si riferiscono a voci tributarie, finanziarie, relative al patrimonio netto e straordinarie non sono attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte in un apposito prospetto "Valori non attribuibili".
- 19.5 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al successivo Articolo 21, l'esercente può non dare separata evidenza delle attività marginali di cui al comma 4.23, fermo restando quanto disposto al comma 27.1 lettera o).
- 19.6 Per la redazione dei conti annuali separati di cui al successivo Articolo 21 l'esercente:

- a) attribuisce direttamente alle attività, di cui al comma 4.1 lettere da a) a v), tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire in modo completo ed esclusivo, oppure che possono essere attribuite attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato, sulla base di rilevazioni di contabilità generale o, qualora l'informazione non sia da questa desumibile, facendo ricorso alle rilevazioni di contabilità analitica;
- b) attribuisce direttamente ai servizi comuni previsti al comma 5.1 e, laddove necessario, alle funzioni operative condivise previste al comma 5.2, le poste patrimoniali ed economiche che non è in grado di attribuire direttamente alle attività, rilevando anche le eventuali transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise, operate secondo le modalità previste dall'Articolo 24, sulla base di rilevazioni di contabilità generale e, qualora l'informazione non sia da questa desumibile, facendo ricorso alle rilevazioni di contabilità analitica;
- c) qualora i crediti e/o i debiti operativi non risultino attribuibili secondo quanto previsto nelle precedenti lettere a) e b), li attribuisce alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise proporzionalmente all'ammontare complessivo annuo dei ricavi e/o dei costi a cui si riferiscono, rilevabile per ogni singola attività, servizio comune e funzione operativa condivisa;
- d) determina i valori delle poste economiche attribuibili a ciascuna attività sulla base:
 - i. dei ricavi e dei costi direttamente attribuiti ai sensi della precedente lettera a);
 - ii. delle eventuali transazioni interne tra attività, operate secondo le modalità previste dall'Articolo 24;
 - iii. delle quote dei costi delle funzioni operative condivise e dei servizi comuni, determinati ai sensi della precedente lettera b), che attribuisce alle attività secondo le modalità previste dall'Articolo 22 e dall'Articolo 23.

Norme di contabilità separata per comparti

- 20.1 Ai fini della redazione dei conti annuali separati di cui al successivo Articolo 21 l'esercente:
 - a) per la determinazione delle poste patrimoniali ed economiche riferibili ai comparti previsti all'Articolo 6, si attiene, in quanto applicabili, alle medesime regole previste per le attività all'Articolo 19, integrando le eventuali informazioni non determinabili attraverso la contabilità generale, né attraverso quella analitica, con rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità;
 - b) attribuisce ai comparti i ricavi da vendite e prestazioni, solo nei casi in cui al singolo comparto siano attribuibili specifiche componenti tariffarie o specifici ricavi derivanti da prestazioni a corrispettivo non stabilito dall'Autorità o ricavi da prestazioni su mercati non regolamentati; in caso contrario, l'attribuzione dei valori economici potrà limitarsi ai costi della produzione e ad eventuali poste rettificative degli stessi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

TITOLO III - CONTI ANNUALI SEPARATI

Articolo 21

Conti annuali separati

- 21.1 L'esercente redige i conti annuali separati, riservati all'Autorità, comprendenti:
 - a) conto economico dell'esercente, ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - b) conto economico dell'esercente, ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l'integrale attribuzione alle attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle singole attività articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - d) stato patrimoniale dell'esercente, ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti con l'integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - h) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere da redigere in base a quanto previsto all'Articolo 27.
- 21.2 I conti annuali separati, di cui al comma 21.1 sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la certificazione del bilancio di esercizio o dal soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile dell'impresa. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia sottoposto a revisione e l'impresa non sia tenuta al controllo contabile, si applicano le norme di cui al successivo comma 34.2.
- 21.3 La relazione del revisore sui conti annuali separati attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'Articolo 28.
- 21.4 I conti annuali separati, la nota di commento e il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione del revisore sui conti annuali separati, sono trasmessi dall'esercente all'Autorità entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, attraverso la modalità telematica di cui al comma 35.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/55/CE e dall'articolo 19 della direttiva 2003/54/CE, le imprese non tenute ai sensi di legge all'approvazione del bilancio di esercizio sono tenute alla presentazione

- all'Autorità dei conti annuali separati, nel termine di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.
- 21.5 Gli esercenti sono tenuti a rendere disponibili all'Autorità ogni anno, entro il medesimo termine di cui al comma 21.4, con le modalità di cui all'Articolo 32, le grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati.
- 21.6 Tale termine è esteso a 120 (centoventi) giorni per le imprese che redigono in conti annuali separati secondo quanto previsto dal comma 26.2, lettera b).

Attribuzione dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise

- 22.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 21.1, lettere b) e c), i costi attribuiti a ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, sono attribuiti alle attività in funzione del peso del *driver* di attribuzione della singola funzione operativa condivisa scelto dall'esercente tra quelli di cui all'Allegato 1. Per quanto riguarda l'attribuzione ai comparti valgono anche le disposizioni di cui al comma 20.1 lettera a).
- 22.2 Le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione diverse da quelle di cui al comma 22.1 sono attribuite alle attività diverse, congiuntamente con la quota dei costi correlata a tali componenti positive di reddito.

Articolo 23

Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni

- 23.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 21.1, lettere b) e c), i costi attribuiti a ciascun servizio comune, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, sono attribuiti alle attività in funzione del peso del *driver* di attribuzione del singolo servizio comune scelto dall'esercente tra quelli di cui all'Allegato 2. Per quanto riguarda l'attribuzione ai comparti valgono anche le disposizioni di cui al comma 20.1 lettera a).
- 23.2 Le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione diverse da quelle di cui al comma 23.1 sono attribuite alle attività diverse, congiuntamente con la quota dei costi correlata a tali componenti positive di reddito.

Articolo 24

Transazioni nell'ambito dello stesso soggetto

- 24.1 La valorizzazione delle operazioni tra attività, tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto deve avvenire al valore di mercato del bene o del servizio. In tal senso, il valore di mercato è determinato in base ai seguenti criteri:
 - a) le forniture di gas e di energia elettrica sono valutate ai prezzi di cessione a terzi, o comunque rilevabili sul mercato libero, per forniture comparabili per volumi e luogo di consegna;
 - b) le prestazioni di servizi soggetti a regolazione tariffaria sono valutate secondo i criteri definiti dalla competente autorità;

- c) tutte le altre prestazioni di servizi o cessioni di beni sono valutate sulla base del prezzo del mercato di riferimento.
- 24.2 Le modalità di determinazione del prezzo di mercato di cui al paragrafo precedente devono essere opportunamente verificabili tramite:
 - a) copia di eventuali contratti o di altri documenti dai quali risulti il prezzo di mercato, applicato a soggetti indipendenti, utilizzato per la valorizzazione delle operazioni;
 - b) documentazione che evidenzi la modalità di calcolo dei prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle operazioni;
 - c) documentazione che evidenzi i volumi delle operazioni;
 - d) riepilogazioni a consuntivo relative al numero di operazioni registrate nel corso dell'esercizio e alla loro entità.
- 24.3 Le operazioni tra attività nell'ambito dello stesso soggetto per le quali non è possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul libero mercato, devono essere valorizzate nei limiti del costo pieno a consuntivo.
- 24.4 Nel caso di operazioni valutate con il criterio del costo, le relative valorizzazioni devono essere opportunamente verificabili tramite:
 - a) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei costi utilizzati per le operazioni e le eventuali differenze con i costi effettivamente registrati a consuntivo;
 - b) rilevazione a consuntivo del numero o della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Transazioni nell'ambito del gruppo societario

- 25.1 Indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo societario deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.
- 25.2 L'esercente conserva per almeno 10 anni tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 25.1, consistente, come minimo, in:
 - a) contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni;
 - b) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
 - c) rilevazione a consuntivo del numero e della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Articolo 26

Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario

- 26.1 È fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui al comma 21.1, lettere a), b) e c), sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato redatto ai sensi di legge, all'esercente che:
 - a) operando in almeno una delle attività di cui al comma 4.1, lettere da a) a u), controlli direttamente o indirettamente almeno un esercente operante anch'esso in almeno una di tali attività:

- b) detenga il controllo diretto di due o più esercenti che operano individualmente in attività di cui al comma 4.1, lettere da a) a u).
- 26.2 In alternativa alla redazione del bilancio consolidato separato, ai sensi del comma 26.1 lettere a) e b), l'esercente ha la facoltà di redigere i conti annuali separati relativi a ciascuna impresa del gruppo:
 - a) operante nei singoli comparti di cui all'Articolo 6;
 - b) che forniscono prestazioni rientranti tra quelle riconducibili ai servizi comuni, di cui al comma 5.1 o alle funzioni operative condivise di cui al comma 5.2.
- 26.3 L'esercente trasmette all'Autorità il bilancio consolidato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua redazione. Al bilancio sono allegati i conti annuali separati disaggregati del bilancio consolidato di cui al comma 26.1, o in alternativa al comma 26.2.

Nota di commento ai conti annuali separati

- 27.1 La nota di commento ai conti annuali separati deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
 - a) la dichiarazione da parte dell'esercente circa i principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati, nonché la dichiarazione che i conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative poste, a livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio, salvo nei casi, che vanno indicati, in cui la voce è stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio, se questo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali;
 - b) la descrizione delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni dell'esercente;
 - c) la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività e dei comparti in cui si articolano le operazioni dell'esercente;
 - d) la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività, indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta;
 - e) la descrizione dei driver e delle basi dati gestionali utilizzate per la loro costruzione ai fini del ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - f) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività, tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise;
 - g) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno allo stesso gruppo societario;
 - h) le spese legali sostenute ai fini di attività di contenzioso in sede amministrativa, al netto delle spese di cui al successivo alinea;
 - i) le spese processuali per procedimenti in cui la parte è risultata soccombente;
 - i) i contributi pagati all'Autorità;
 - k) le spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing;
 - l) il numero di clienti serviti e le energie scambiate nell'ambito dello svolgimento delle attività in cui l'esercente opera;

- m) i valori di natura ordinaria riferibili ad esercizi precedenti, ad esclusione delle imposte, registrati tra le poste di natura straordinaria;
- n) la composizione delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, e le ragioni delle loro variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente;
- o) l'elenco delle attività svolte marginalmente che ai sensi del comma 19.5 vengono attribuite ad un'altra attività, dando indicazione dei costi e dei ricavi relativi a tali attività marginali, al fine di consentire la verifica del rispetto delle soglie di cui al comma 4.23; detti costi e ricavi vanno calcolati in coerenza con i criteri previsti per l'attribuzione delle componenti economiche ai comparti, di cui al comma 20.1 lettera a);
- p) descrizione delle attività diverse di cui al comma 4.22.

Relazione del revisore sui conti annuali separati

- 28.1 La relazione del revisore sui conti annuali separati, destinata all'Autorità, deve contenere informazioni in merito:
 - a) alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
 - b) alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
 - c) al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;
 - d) al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
 - e) alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
 - f) al rispetto da parte dell'esercente dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati;
 - g) al rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della redazione dei conti annuali separati, di cui al paragrafo 19.6 lettera a) e 20.1, ovvero, nel caso di separazione contabile semplificata, di cui al paragrafo 33.4 lettera a).

Articolo 29

Separazione contabile per soggetti di diritto estero

29.1 L'esercente di diritto estero che opera in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali, compila ed invia all'Autorità prospetti riportanti i conti annuali separati relativi alle poste economiche e patrimoniali pertinenti l'operatività sul territorio italiano, incluse le poste economiche e patrimoniali che si riferiscono ad operazioni svolte all'estero ma direttamente funzionali alle operazioni sul territorio italiano. Tali prospetti dovranno essere redatti nell'osservanza delle norme in materia di separazione contabile previste dal titolo II e dal titolo III della presente parte, salvo quanto specificato al comma 29.2.

- 29.2 L'esercente di cui al precedente comma 29.1 che:
 - a) appartiene ad un Paese comunitario o ad un Paese extracomunitario che abbia stipulato specifici accordi di reciprocità, basati sulla verifica della condizione di conformità o di equivalenza dei bilanci con la normativa contabile stabilita dalla direttiva 78/660/CEE o dai principi contabili internazionali adottati in ambito europeo, compila i prospetti, di cui al comma 29.1, utilizzando gli stessi principi contabili adottati nel proprio bilancio di esercizio;
 - b) appartiene ad un Paese extracomunitario, che non si trova nelle condizioni di cui al precedente alinea:
 - i. trasmette all'Autorità, in lingua italiana o in lingua inglese, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;
 - ii. redige, in lingua italiana o in lingua inglese, i prospetti, di cui al precedente comma 29.1, nel rispetto dei principi di contabilità stabiliti dalla direttiva 78/660/CEE o dei principi contabili internazionali adottati in ambito europeo.

TITOLO IV – INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Articolo 30

Informazioni pubbliche per il settore dell'energia elettrica

30.1 L'esercente che opera nel settore dell'energia elettrica invia all'Autorità entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, attraverso strumento informatico messo a disposizione da quest'ultima, lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise, di cui al comma 21.1, lettere a) e d), per la pubblicazione sul sito dell'Autorità. Tali prospetti sono sottoposti a revisione contabile secondo quanto previsto dai commi 21.2 e 21.3. L'esercente che opera congiuntamente nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale può omettere i dati relativi a quest'ultimo settore.

Articolo 31

Dati e informazioni sulla struttura e sugli assetti proprietari delle imprese

- 31.1 Ogni esercente che operi in una o più attività di cui al comma 4.1, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi di comunicazione per quanto concerne la propria struttura proprietaria:
 - a) comunicazione all'Autorità, contestualmente alla presentazione dei conti annuali separati di cui al Titolo III della presente parte, della lista dei soci e delle relative quote di possesso alla data di chiusura dell'esercizio. È data facoltà di raggruppare in un'unica voce "altri soci" i soci con una quota inferiore al 1% del capitale.
 - b) comunicazione delle operazioni straordinarie che modificano la struttura proprietaria ovvero sociale dell'impresa, quali ad esempio acquisizioni, fusioni, incorporazioni e scissioni secondo le modalità e nei termini previsti dalla deliberazione GOP 35/08.

Modalità di trasferimento dei dati

- 32.1 I conti annuali separati di cui al comma 21.1 e le informazioni di cui al comma 21.4 sono presentati, in modalità telematica attraverso la modulistica definita dalla Direzione tariffe e resa disponibile sul sito dell'Autorità entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio a cui si riferiscono i conti annuali separati.
- 32.2 Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti dei conti annuali separati, secondo le modalità disciplinate dalla presente Parte. La sospensione non riguarda le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.

PARTE VI

SEPARAZIONE CONTABILE SEMPLIFICATA

Articolo 33

Separazione contabile semplificata

- 33.1 Gli esercenti di cui al comma 16.2 adottano sistemi di tenuta della contabilità atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività per la redazione dei conti annuali separati di cui al successivo Articolo 34, sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili.
- 33.2 I conti annuali separati di cui al successivo Articolo 34 sono redatti tramite l'applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.
- 33.3 Nella redazione dei conti annuali separati semplificati di cui al successivo Articolo 34 le voci tributarie, finanziarie e straordinarie non sono attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte in un apposito prospetto "Valori non attribuibili".
- 33.4 Per la redazione dei conti annuali separati semplificati di cui al successivo Articolo 34 gli esercenti di cui al comma 16.2:
 - a) si basano sulle rilevazioni di contabilità generale che, ove risultino insufficienti, possono essere integrate facendo ricorso alla contabilità analitica ed, in subordine, a rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità;
 - b) attribuiscono direttamente alle singole attività di cui al comma 4.1, lettere da a) a v), tutte le poste economiche e le immobilizzazioni materiali e immateriali che sono in grado di attribuire in modo completo ed esclusivo oppure che possono essere attribuite attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato;
 - c) attribuiscono direttamente ad un unico aggregato che raggruppa i servizi comuni previsti al comma 5.1 e, laddove necessario, a singole funzioni operative condivise previste al comma 5.2, le poste economiche e le immobilizzazioni materiali e immateriali che non sono in grado di attribuire direttamente alle attività, rilevando anche le eventuali transazioni interne tra funzioni operative condivise, operate secondo le modalità previste dal comma 25.1 salvo quanto previsto alla lettera successiva;
 - d) l'esercente che opera solo in una attività di cui al comma 4.1, lettere da a) a v), può non evidenziare separatamente eventuali funzioni operative condivise sommando i relativi valori all'aggregato che raggruppa i servizi comuni, di cui alla precedente lettera;
 - e) determinano i valori economici attribuibili a ciascuna attività sulla base:
 - i. dei ricavi e costi diretti, determinati ai sensi della precedente lettera a);
 - ii. delle eventuali transazioni interne tra attività operate secondo le modalità previste dall'Articolo 24:
 - iii. delle quote dei costi dell'aggregato dei servizi comuni, determinati ai sensi della precedente lettera c), da attribuire in funzione dei costi operativi diretti delle attività, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia;
 - iv. delle quote delle eventuali funzioni operative condivise, determinate ai sensi della precedente lettera c), da attribuire in funzione dei costi operativi diretti delle attività

che condividono la rispettiva funzione, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia.

Articolo 34

Conti annuali separati semplificati

- 34.1 Gli esercenti di cui al comma 16.2 redigono i conti annuali separati, riservati all'Autorità, come segue:
 - a) conto economico dell'esercente, ripartito per attività;
 - b) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
 - c) nota di descrizione dei sistemi contabili utilizzati e della procedura seguita per la redazione dei conti annuali.
- 34.2 Nel caso sia previsto dalle normative di settore che i bilanci di esercizio siano sottoposti a certificazione, anche i conti annuali separati semplificati, di cui al comma 34.1, sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile può essere effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la certificazione del bilancio di esercizio o dal soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile dell'impresa. La relazione del revisore sui conti annuali separati semplificati attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni rispetto a quanto stabilito nella presente parte. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'Articolo 28.
- 34.3 Per gli esercenti non soggetti a revisione contabile il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati.
- 34.4 I conti annuali separati, la nota descrittiva e il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione del revisore sui conti annuali separati semplificati ovvero dalla dichiarazione del legale rappresentate attestante la loro veridicità, sono trasmessi dall'esercente all'Autorità entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/55/CE e dall'articolo 19 della direttiva 2003/54/CE, le imprese non tenute ai sensi di legge all'approvazione del bilancio di esercizio sono tenute alla presentazione all'Autorità dei conti annuali separati nel termine di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.
- 34.5 Gli esercenti sono tenuti a trasmettere all'Autorità ogni anno in formato elettronico, i dati fisici rilevanti per i settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei gas diversi dal gas naturale, sulla base delle modalità di cui al comma 35.1.

Articolo 35

Modalità di trasferimento dei dati

- 35.1 I conti annuali separati di cui al comma 34.1 e le informazioni di cui al comma 34.4 sono presentati, in modalità telematica attraverso la modulistica definita dalla Direzione tariffe e resa disponibile sul sito dell'Autorità entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio a cui si riferiscono i conti annuali separati.
- 35.2 Gli autoproduttori e gli esercenti la piccola generazione elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 25/09, già a partire dal primo esercizio di applicazione della deliberazione n. 11/07, non sono tenuti al trasferimento dei dati ai sensi del comma 35.1, ma alla loro messa a disposizione su richiesta dell'Autorità.
- 35.3 Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospende le

erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti dei conti annuali separati, secondo le modalità disciplinate dalla presente Parte. La sospensione non riguarda le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.

Allegato 1 - Driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise

Funzione operativa condivisa	Driver
Funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e	Numero delle fatture e delle bollette emesse per ciascuna attività
gestione clientela	Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
	Per il solo <i>call center</i> : numero delle chiamate gestite per singole attività
Funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici	Numero di interventi registrati da ciascuna attività
manutenzione e servizi tecnici	Numero delle richieste di intervento effettuate per ciascuna attività
	Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività
	Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione registrata da ciascuna attività
	Numero di interventi registrati da ciascuna attività
misura tra attività di settori diversi	
uiversi	Numero di letture effettuate per ciascuna attività
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
acquisto energia elettrica e/o gas	Quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività
Funzione operativa condivisa d cartografia elettronica	Km di rete

Allegato 2 - Driver di ribaltamento per i servizi comuni

Servizio comune	Driver
Approvvigionamenti e	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività
acquisti	Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a consuntivo
_	da ciascuna attività
	Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività
Trasporti e autoparco	Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività
	Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività
	Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività
	Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività
Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività
	Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività
	Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività
Servizi immobiliari e	Mq utilizzati da ciascuna attività
facility management	
	Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività
	Numero di addetti assegnati a ciascun attività
	Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività
Servizi informatici	Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività
	Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività
	Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività
	Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività
	Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività
	Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività
	Volume di traffico registrato da ciascuna attività
Ricerca e sviluppo	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di ingegneria e di costruzioni	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di	Volumi di traffico registrati da ciascuna attività
telecomunicazione	Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività
Servizi amministrativi e	Numero di transazioni registrate per attività
finanziari	Numero di conti annuali separati predisposti per ciascuna attività
	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas
	registrati da ciascuna attività
	Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
Organi legali e societari,	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/ gas
alta direzione e staff	registrati da ciascuna attività
centrali	Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
	Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive
Servizi del personale e delle	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività
risorse umane	Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività